

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI COMUNI DI NOVOLI (CLASSE III) E MINERVINO DI LECCE (CLASSE III) PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto (19.08.2020), tra il Comune di NOVOLI C.F. 80001090754 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco **Marco DE LUCA** ed il Comune di MINERVINO DI LECCE C.F. 83000490751 (classe III) legalmente rappresentato dal Sindaco **Ettore Salvatore CAROPPO**

PREMESSO

che l'Amministrazione comunale di NOVOLI con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 3 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di MINERVINO DI LECCE con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 20 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e ss.mm. ii e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di NOVOLI (classe III) e MINERVINO DI LECCE (classe III) della provincia di Lecce, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di NOVOLI (**classe III**) assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Minervino di Lecce; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali;
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti - la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Minervino di Lecce cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno), rinnovabile tacitamente alla scadenza. È previsto il recesso unilaterale con preavviso di 15 (quindici) giorni, È previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Com.li e Prov.li.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il provvedimento di nomina del Segretario comunale titolare è di competenza del Sindaco del Comune di NOVOLI, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ii, in accordo con il Sindaco del Comune convenzionato. Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso il suddetto termine, il Sindaco competente procede all'individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba rimanere.

Qualora non si addivenga all'accordo tra Sindaci e Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di **NOVOLI** sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'orario di servizio viene ripartito in modo flessibile secondo le esigenze dei Sindaci in modo da garantire 2/3 di apporto in favore del il Comune di Novoli e 1/3 in favore del Comune di Minervino di Lecce; in ogni caso dovranno assicurarsi almeno 2 accessi a settimana presso quest ultimo Comune.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, comunque, potranno concordare gli orari e stabilirli correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dal l'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

A tal fine, data la distanza tra gli enti e le difficoltà di utilizzare mezzi pubblici garantendo al contempo efficienza del servizio, assunta quale dimostrata la convenienza della utilizzazione del proprio automezzo rispetto al mezzo pubblico, si autorizza preventivamente il Segretario ad utilizzare l' auto propria nel verificarsi di spostamenti tra le sedi nella stessa giornata, con rimborsi spese ad 1/5 costo benzina da liquidarsi previo specifico rendiconto con divisione in parti uguali tra i due Comuni.

Il Comune di NOVOLI, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni e i rimborsi spese spettanti al Segretario titolare, ivi comprese le maggiorazioni di posizione se assegnate dagli Enti convenzionati, la retribuzione di risultato nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico, invece, le retribuzioni, i compensi e le spese per ulteriori e diverse funzioni aggiuntive, se conferite e retribuibili a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale (es. diritti di rogito). Nel caso di missioni svolte nell'unico interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI

Tutte le retribuzioni concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 7 - saranno ripartite come segue:

- a) 66% a carico del Comune di NOVOLI;
- b) 34% a carico del Comune di MINERVINO DI LECCE.

Ogni trimestre il Comune di NOVOLI comunicherà al Comune di MINERVINO DI LECCE il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di MINERVINO DI LECCE provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali ai sensi di legge.

ART. 9 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di

segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

ART. 10 – COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà a trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Bari, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione regionale Puglia.

ART. 11 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs.n.267/2000.

ART.12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convezione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di NOVOLI (Sindaco Marco De Luca f.to dgt)

Comune di MINERVINO DI LECCE (Sindaco Ettore Salvatore Caroppo f.to dgt)